



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE**

Direttore Generale della D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e, p.c.

Regione Puglia
*Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio*
AOO_009/PROT
27/03/2019 - 00002090
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
sezione.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Coordinatore Avvocatura Regione Puglia
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Stabilimento siderurgico di Taranto. Riscontro nota del Ministro Costa
del 22 marzo 2019.**

Con la presente si riscontra la nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 22 marzo 2019, pervenuta in pari data alla scrivente Amministrazione Regionale, e si rappresenta quanto segue.

In via preliminare non si sottace la perplessità derivante dalla circostanza che, a fronte di una istanza di riesame formulata conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e smi ed inoltrata al Ministero dal legale rappresentante dell'Ente Regione congiuntamente al Capo Dipartimento cui fanno capo le funzioni - anche gestionali - in materia ambientale, la stessa istanza sia invece stata riscontrata piuttosto che dalla struttura tecnica a ciò preposta (cui peraltro la stessa era indirizzata), dal solo esponente politico del Governo. A tal proposito si chiede se il timbro apposto in calce alla succitata nota equivalga a condivisione da parte del Direttore Generale oppure, viceversa, se le considerazioni in essa contenute possano considerarsi di appannaggio esclusivo della parte politica. Si vuole in altre parole evidenziare che tale nota a firma del Ministro assume una pregnante, significativa ed esclusiva connotazione politica, atteso che nessuno degli elementi portati a suffragio della citata istanza è stato valutato nel merito tecnico sia in ordine alla loro fondatezza rispetto al paradigma normativo invocato (art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e smi) sia in ordine ai possibili effetti che potrebbero discendere (o che ne sarebbero potuti discendere) in caso di accoglimento della stessa.



Peraltro, la statuizione resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 gennaio 2019 (ancorché non rientri tra i requisiti di cui al citato art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), differentemente da quanto asserito dal Ministro nella Sua nota, non inerisce a *"fatti e situazioni ambientali antecedenti al rilascio dell'AIA di competenza statale"* ma, invece, stigmatizza l'operato assunto dallo Stato italiano prima, durante e soprattutto dopo il rilascio del primo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale che, come noto, risale al 2011 (Decreto del MATTM n. 450/2011): ed infatti, come già riportato alla pag. 3 della nota regionale prot. n. 992/SP dell'8 marzo 2019, il paragrafo n. 168 della pronuncia recita in sintesi che *"le misure preconizzate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 per migliorare l'impatto ambientale dell'impianto non sono state pienamente realizzate, tanto che tale fallimento è stato all'origine di una procedura d'infrazione europea. Inoltre, la completa attuazione del piano ambientale approvato nel 2014 è stata differita al mese di agosto del 2023, dando prova che la procedura che consente di raggiungere gli obiettivi igienico-sanitari perseguiti si dimostra di una estrema lentezza"*.

Ancora, difformemente da quanto si legge nella nota del Ministro, l'eventuale avvio di un procedimento di riesame non striderebbe con la circostanza per cui il Piano ambientale – già approvato dalle autorità nazionali e contenente l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a garantire la protezione dell'ambiente e della salute della popolazione – deve essere *"implementato nel più breve tempo possibile per essere reso aderente ai principi affermati in quella decisione"*: ciò in quanto l'adesione alle misure proposte dalla Regione sia nella prima che nella seconda istanza di riesame andrebbe nella direzione enucleata dalla sentenza della CEDU.

Piuttosto parrebbe potersi asserire che la nota in argomento si configuri alla stregua di un manifesto politico di apertura verso la posizione storicamente assunta dalla Regione Puglia, ma che rischia di rimanere privo di contenuti precettivi ove non collocato nell'alveo di procedure amministrative cogenti che impegnano il Gestore dello stabilimento (sia ILVA in A.S. che il nuovo aggiudicatario Arcelor Mittal per le aree di rispettiva competenza) alla attuazione di tutte le misure ambientali ed industriali volte al contenimento ed alla riduzione dell'inquinamento già prodotto a causa della prosecuzione dell'attività siderurgica.

Per quel che concerne le osservazioni del Ministro sulle specifiche competenze della Regione in materia di qualità dell'aria, preme evidenziare che il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del 28/05/2008, è pienamente cogente: tale piano è stato ulteriormente aggiornato e dettagliato attraverso i piani attuativi di risanamento delle aree di Taranto e di Torchiariolo (BR), interessate negli anni passati da superamenti ed oggetto di procedura di infrazione a livello comunitario (Procedura di infrazione n. 2014_2147). Tali piani sono stati approvati rispettivamente con D.G.R. n. 1944 del 02/10/2012 (*"Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)pirene ai sensi del D.Lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2"*), con D.G.R. n. 2349 del 04/12/2013 (*"Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel Comune di Torchiariolo (BR) per l'inquinante PM10"*) e con D.G.R. 1642 del 17/10/2017 (*"Piano di risanamento della qualità*

no



dell'aria per l'inquinamento PM 10 nel comune di Torchiarolo (BR). Aggiornamento delle misure per accelerarne l'attuazione ed il rientro tempestivo dei superamenti segnati da procedura di infrazione 2014/2017. Aggiornamento Piano Torchiarolo").

Si ricorda che nel parere motivato relativo alla citata Procedura di infrazione n. 2014_2147, la Commissione Europea rilevava un chiaro convincimento circa la necessità di procedere ad una *"revisione delle pertinenti autorizzazioni ..."* al fine di ridurre le emissioni industriali e consentire il superamento della suddetta procedura.

Si sottolinea, inoltre, che la Regione ha emanato specifiche disposizioni normative in merito a benzo(a)pirene (L.R. 3/2011 rubricata *"Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene"*) e diossine (L.R. 44/2008 e s.m.i. rubricata *"Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani"*), al fine di garantire una migliore qualità dell'aria ambiente.

Si aggiunge che la Direttiva n. 2016/2284 del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la Direttiva 2003/35/CE ed abroga la Direttiva 2001/81/CE, impone agli Stati membri l'obbligo di ridurre le emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Tale Direttiva è stata recepita dall'Italia dal d.lgs. del 30 maggio 2018, n. 81 il cui articolo 4 prevede che il Ministero dell'Ambiente, sulla base del supporto tecnico di ISPRA ed ENEA, aveva l'obbligo di elaborare entro il 30 settembre 2018 il *"Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico"* che avrebbe dovuto acquisire il parere della Conferenza Unificata, per poi essere approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il successivo 28 febbraio 2019.

Tale strumento si configura quale elemento fondamentale in quanto lo stabilimento siderurgico ex ILVA è da considerarsi una delle sorgenti più significative a livello nazionale ed europeo degli inquinanti contemplati dalla richiamata Direttiva.

In relazione al citato Programma nazionale non risultano espletati da parte di codesto Ministero i passaggi propedeutici all'approvazione dello stesso, e, segnatamente, risultano inattuate le disposizioni dell'art. 3 che impegnano gli Stati Membri ad adottare azioni finalizzate a ridurre le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'Allegato II.

Ne consegue che l'assenza del predetto Programma, che il Ministero avrebbe dovuto elaborare entro il 30 settembre 2018 e che avrebbe dovuto stabilire limiti nazionali per le emissioni in atmosfera più severi per gli inquinanti richiamati, rappresenta un limite per le Regioni al pieno esercizio delle loro prerogative, ovvero all'aggiornamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2018, dei propri Piani di Qualità dell'Aria .

Tanto premesso e, passando al merito delle argomentazioni addotte e, nello specifico, alla parte in cui il Ministro ha ritenuto non sussistenti i presupposti declinati dall'art. 29-octies comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, si precisa che, a

MA



parere di chi scrive, ricorrono i presupposti per detta istanza, come dimostrato con riferimento alle lettere del prefato comma.

lett. a) *"a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore."*

Lo stato di grave inquinamento provocato dall'installazione, come già evidenziato nell'istanza di riesame prot. n. 992/SP dell' 8 marzo 2019, è ampiamente dimostrato dai dati ambientali ed epidemiologici dell'area: si riportano di seguito alcune delle evidenze che sono state richiamate nell'istanza di riesame al fine di suffragare la richiesta.

Lo stato di criticità ambientale e sanitaria provocato dallo stabilimento siderurgico di Taranto, nonché la responsabilità dello Stato Italiano nel perdurare di tale condizione, sono stati riconosciuti dalla già citata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 gennaio 2019 che ha chiaramente sancito l'evidenza che le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto delle persone interessate al rispetto della loro vita privata.

Con nota prot. n. 11028 del 15 febbraio 2019 ARPA Puglia ha trasmesso, ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario per lo stabilimento "ILVA di Taranto": in tale documento l'Agenzia ha riferito che è stata elaborata la Valutazione Integrata di Impatto Ambiente-Salute, finanziata dal Ministero della Salute, in collaborazione con AReSS Puglia, ASL Taranto, Dipartimento di Epidemiologia, SSR del Lazio, ARPAE Emilia Romagna. In particolare, dalla lettura del documento si evince che *"sono stati stimati gli effetti sanitari del PM_{2,5} derivante da riconversione del PM₁₀ (ottenuto moltiplicando il PM₁₀ per 0,5 = rapporto PM_{2.5}/PM₁₀ misurati presso centraline) emesso da ILVA (escluso porto), considerando tre scenari emissivi differenti (2010, 2012 e 2015):*

- *scenario emissivo 2010: relativo ad una situazione emissiva passata (pre-Autorizzazione Integrata Ambientale -AIA) riferita al 2010;*
- *scenario emissivo post-riesame AIA 2012: scenario delle emissioni ipotizzate in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (riesame AIA DVA.DEC-2012-0000547 del 26/10/2012);*
- *scenario emissivo 2015: relativo ad una situazione emissiva più recente.*

Alla luce delle risultanze si è rilevato, per ciascuno degli scenari considerati, un rischio residuo non accettabile in termini di mortalità naturale per esposizioni a PM_{2.5}, in particolare a carico dei residenti del quartiere Tamburi".

15/8



Nelle conclusioni è altresì riportato che *“alla luce delle persistenti criticità sanitarie, associate specificamente alle emissioni dello stabilimento siderurgico, e alla luce dei risultati delle attività di valutazione preventiva degli impatti sin qui elaborati nel contesto della L.R. 21/2012 e dei progetti CCM, si ribadisce la necessità di prescrivere almeno l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il massimo contenimento delle emissioni*”.

Si evidenzia ancora che, nel corso dell'ultimo mese, si sono succedute alcune comunicazioni relative ad un possibile incremento dei livelli di contaminazione nell'area di Taranto, che hanno portato allo svolgimento di numerosi incontri volti ad approfondire la questione: in particolare, in data 5 marzo 2019 (allegato 1) si è svolto presso il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio un incontro convocato dalla Regione nel corso del quale ARPA ha richiamato quanto già cristallizzato nella nota prot. n. 15566-32 del 1 marzo 2019, ovvero che *“Per le deposizioni atmosferiche di microinquinanti organici si fornisce di seguito un aggiornamento alle più recenti rilevazioni disponibili (ottobre 2018) per PCDD/F, PCB, BaP per tutte le postazioni attive nel territorio di Taranto, per un utile confronto di quanto rilevato per la postazione “Deledda” rispetto al fondo urbano “Talsano” e alla postazione industriale “AGL2”, rispettivamente corrispondenti ai valori minimi e massimi per l'intera rete deposimetrica gestita da ARPA Puglia relativamente all'anno 2018. È possibile osservare come le concentrazioni di microinquinanti organici mostrino complessivamente un andamento al rialzo per tutte le postazioni rispetto ai valori minimi per la serie storica, ormai decennale, registrati negli anni 2016-2017, e come la postazione “Deledda” si collochi nell'intervallo superiore per il parametro Benzo(a)pirene, mentre per le diossine risulta significativamente inferiore alle postazioni “Orsini”, “AGL2” e “Masseria Carmine”, quest'ultima interessata dal più rilevante incremento, pari ad un ordine di grandezza, rispetto ai valori dei due anni precedenti. È opportuno tuttavia sottolineare come la postazione “Deledda” sia sottovento rispetto ai venti prevalenti sia alle c.d. “Collinette ecologiche”, delle quali subiscono impatto, ma anche all'intera area industriale, ed in particolare al complesso siderurgico, con sovrapposizione dei contributi individuali.”.*

Inoltre, come si apprende dal documento relativo al Tavolo tecnico per il monitoraggio ambientale sulla città di Taranto, svoltosi in data 7 marzo 2019 (allegato 2) presso la Prefettura di Taranto, nella *“stazione di rilevamento posta nella cokeria all'interno dello stabilimento industriale Arcelor Mittal si è registrato, nell'ultimo bimestre, un incremento delle concentrazioni di benzene, acido solfidrico e IPA”.* Ancora *“per quanto riguarda il monitoraggio del particolato e dei sedimenti, depositati presso le stazioni di rilevamento, viene evidenziato presso la stazione di Masseria Carmine, per i primi dieci mesi dell'anno 2018 una media annuale di deposizioni totali di policlorodibenzodiossine (PCDD) e di policlorobifenili – diossine simili (PBC) pari a 7,7 PGTE mq. al giorno, con l'incremento più rilevante rispetto ai minimi della serie storica registrato negli anni 2016-2017.”.*

Si precisa che la richiesta formulata nell'istanza di riesame relativa alla riduzione dei livelli di produzione dello stabilimento siderurgico almeno del 50% rispetto ai livelli produttivi attualmente autorizzati, nonché la drastica riduzione del carico di



inquinanti per quanto riguarda la matrice aria, è da intendersi quale misura necessaria a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente a mente di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del d.lgs. n. 155/2010 e smi. Quindi di fatto, quest'ultimo prevede che le Regioni possano adottare delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente, anche, in via preventiva, con riferimento alle principali sorgenti emmissive in grado di influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree.

Tale proposizione è confermata da quanto disposto dal comma 4 dell'art. 271 del d.lgs. 152/2006 e smi che dispone, nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di stabilire appositi valori limite di emissioni e prescrizioni più restrittivi anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio se necessari al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

lett. b) *"le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni."*

Come già argomentato nell'istanza di riesame prot. n. 992/SP dell'8 marzo 2019, con Decreto n. 430 del 22 novembre 2018 il Ministero dell'Ambiente ha disposto l'avvio del riesame complessivo dei provvedimenti di AIA rilasciati alle installazioni che svolgono quale attività principale la gestione di grandi impianti di combustione o la fabbricazione in grandi volumi di prodotti chimici organici. Tale Decreto prevedeva il termine del 31 gennaio 2019 ai fini della presentazione della documentazione necessaria a procedere al riesame per quelle installazioni riguardanti la combustione alimentata, anche solo parzialmente, da gas siderurgici, nel cui novero rientra anche l'installazione facente capo ad ArcelorMittal Italy Energy s.r.l. di Taranto (ex Taranto Energia s.r.l. in AS), ma non l'impianto siderurgico Ilva in AS. Nel citato atto il riesame viene disposto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 e smi e, segnatamente nel caso dell'installazione di ArcelorMittal Italy Energy s.r.l. di Taranto (ex Taranto Energia), a seguito della pubblicazione della "Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione UE del 31/07/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione", pubblicata il 17 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e rettificata il 21 marzo 2018 con nota C(2018)1874.

A tal proposito occorre precisare che l'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 e smi al comma 1 lettera i-quater), definisce "installazione" una "unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento", specificando altresì che "è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore". La Circolare del MATTM n. 22295/AGB del 27 ottobre 2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche

MS



introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", al paragrafo 2, fornisce la definizione del concetto di attività connessa, prevedendo in particolare che "per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come "attività IPPC" una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività:

a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e

b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC)".

La citata Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 nella sezione 4.2 rubricata "Conclusioni sulle BAT per la combustione dei gas di processo della siderurgia" individua alcune migliori tecniche disponibili (BAT) che, seppure riferite agli impianti di combustione, riguardano precipuamente le caratteristiche dei gas siderurgici successivamente destinati alla combustione ed i trattamenti necessari affinché sia garantita la qualità di tali gas di processo in termini di basse concentrazioni di inquinanti.

Tanto premesso, la Regione Puglia ha formulato istanza di riesame dell'AIA dello stabilimento siderurgico al fine di garantire una compiuta applicazione delle BAT di settore richiamate, atteso che i gas siderurgici prodotti vengono utilizzati nell'impianto di combustione di Arcelor Mittal Italy Energy s.r.l..

Si rammenta ancora che, con il Decreto del MATTM n. 547 del 26/10/2012 è stato disposto il riesame dell'AIA dello stabilimento siderurgico limitatamente alle aree a caldo ed alle aree di stoccaggio e movimentazione, adeguando i valori limite alle emissioni in atmosfera previsti dalla Decisione n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 (per la produzione di ferro e acciaio).

Nello stesso Decreto è previsto che, con "successivi provvedimenti si procederà a disciplinare:

- *entro il 31 gennaio 2013, le discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico,*
- *entro il 31 maggio 2013, le restanti attività dello stabilimento non considerate, nonché il Sistema di gestione ambientale e la gestione energetica."*

Tali "successi provvedimenti" che avrebbero dovuto riguardare l'AIA dell'intero Stabilimento (area a freddo, discariche, sistemi ed impianti depurativi, ecc.) non hanno più avuto luogo, ma, come noto, dalla data di emissione del Decreto di AIA n. 547/2012, si sono susseguiti a livello statale plurimi provvedimenti normativi (per lo più nella forma della decretazione d'urgenza) che hanno consentito all'ILVA di proseguire nell'attività produttiva, nonché di fruire di reiterate proroghe ai fini dell'attuazione degli interventi di risanamento ambientale, senza mai procedere al riesame, nonché all'adozione dei "successivi provvedimenti" richiamati nel Decreto AIA del 2012.

158



In ultimo, il D.P.C.M. del 29 settembre 2017 ha disposto l'ulteriore differimento al 23 agosto 2023 quale termine di scadenza ai fini dell'esecuzione degli interventi ambientali, nonché per il rispetto dei più rigorosi valori limite di emissioni previsti dalla BAT *Conclusions* del 2012. A tal proposito si rammenta che la Direttiva n. 2010/75 impone che entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT l'autorità competente deve garantire che l'installazione sia conforme alle disposizioni delle stesse.

In definitiva il predetto D.P.C.M., tra le altre cose, ha posto in essere il rinvio dell'ottemperanza alla Decisione n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 della Commissione Europea in ordine all'obbligo di applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio, la cui ottemperanza era stata inizialmente prevista entro la data dell'8 marzo 2016, disattendendo quanto codificato dall'art. 8 della Direttiva n. 2010/75/UE e della legislazione nazionale in materia di AIA (artt. 29-*bis* e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Con particolare riferimento poi alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti nel perimetro dello stabilimento siderurgico, la Regione, con sua nota prot. n. 1533 del 5 marzo 2019, ha richiesto al Ministero di riferire in ordine all'adeguamento delle stesse ai dispositivi del d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. quale BAT di settore (art. 29-*bis* comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Analoghe considerazioni valgono per il ciclo integrato delle acque, ovvero acque di approvvigionamento, acque di processo, scarichi idrici industriali e relativi sistemi di trattamento.

lett. c) *"a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche."*

Come già evidenziato nella precedente istanza di riesame (nota prot. 146 del 25/01/2017), lo stabilimento risulta interessato da una significativa successione di infortuni ed incidenti anche mortali sul lavoro: come noto anche attraverso gli organi di stampa gli incidenti di lavoro all'interno dello stabilimento non si sono arrestati.

La complessità dell'impianto siderurgico evidenzia la necessità di uno specifico quadro di prescrizioni sui singoli comparti che lo costituiscono: l'implementazione di sole prescrizioni gestionali non risulta infatti sufficiente ed adeguata a colmare quelle che sono risultate lacune strutturali e gli apprestamenti impiantistici necessari ad abbassare ad un livello sostenibile la soglia del rischio, aggravato dalla obsolescenza degli impianti e dalla precarietà delle condizioni di sicurezza generali, anche laddove applicata la normativa generale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Come emerge agevolmente dalle risultanze dai verbali ispettivi e dalle varie perizie predisposte, nella maggior parte dei casi ciò è imputabile all'assenza di meccanismi di regolazione automatizzata dei processi che consentirebbero di comprimere i tempi di collegamento tra le fasi di attivazione dei comparti di sicurezza e le varie



istruzioni operative deputate al controllo delle diverse tipologie di rischio lavorativo, quale il rischio di esplosione, di fiamma e di getti di metallo fuso, di esposizione prolungata a calore, a vapori e gas ad elevate temperature, di rilasci tossici: a tutt'oggi tali rischi non sono gestibili secondo le ordinarie pratiche gestionali adottate.

Rispetto alla tenuta ed al funzionamento degli impianti del siderurgico di Taranto si riferisce che le Organizzazioni sindacali hanno diffuso, mezzo stampa, foto relative a condizioni critiche di funzionamento degli impianti e sugli effetti dispersivi connessi. È evidente che occorre far ricorso all'implementazione di tecniche di sicurezza impiantistica speciali che tengano conto delle specifiche condizioni in cui versa l'intero apparato produttivo, per ridurre ad un margine ristrettissimo la possibilità del verificarsi di ulteriori incidenti.

Conclusioni:

Per tutto quanto sopra esposto si chiede a codesto Ministero e al suo Ministro:

1. di avere contezza se sia stato definito il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 81/2018, deve contenere i seguenti elementi:

- a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione denominato EMEP;
- b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualità dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con l'indicazione delle relative priorità politiche e del rapporto tra tali priorità e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le pertinenti funzioni assegnate alle autorità nazionali, regionali e locali dal vigente ordinamento;
- c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, incluse quelle previste dai piani di qualità dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo grado di conformità agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate;
- d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla lettera c), selezionabili per le finalità previste dal comma 1;
- e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di specifici insiemi di politiche e misure;
- f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile, sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze;



- g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il relativo riesame;
 - h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal vigente ordinamento, dei soggetti competenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;
 - i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le modalità con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono essere adeguati al programma stesso.
2. di voler chiarire quale sia la posizione di codesto Ministero in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 81/2018 relativo agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;
3. di voler chiarire la propria posizione in merito al convincimento espresso dalla Commissione Europea sia nel parere motivato che nel successivo ricorso alla Corte di Giustizia Europea relativo alla citata Procedura di infrazione n. 2014_2147 circa la necessità di procedere ad una *"revisione delle pertinenti autorizzazioni ..."* al fine di ridurre le emissioni industriali e consentire il superamento della suddetta procedura di infrazione, declinando sin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità discendente da eventuali sentenze di condanna che dovessero essere inflitte allo Stato italiano;
4. di voler riscontrare, nel merito, l'istanza della Regione Puglia di Riesame dell'AIA, già formulata con nota della Regione prot. n. 992/SP dell'8 marzo 2019, in uno alle precedenti richieste di Riesame del 2017 e del 2018;
5. di voler infine chiarire se la nota in argomento è da intendersi alla stregua di un rigetto dell'istanza di riesame dell'AIA ivi formulata, ferma ed impregiudicata la facoltà della Regione Puglia di adire i competenti organi giurisdizionali al fine della relativa impugnazione.

Visto
Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano

Il Direttore del Dipartimento
Barbara Valenzano